

Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale comunali

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
TEMPORANEO DELLE SALE COMUNALI**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.09.2005
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/05/2008*

Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale comunali

Art. 1

Possono essere concesse in uso a quanti ne facciano richiesta, secondo le modalità stabilite negli articoli successivi, le seguenti Sale Comunali:

- Sala del consiglio comunale
- Sale del “Palazzo Ripa Marcosanti”
- Locali “Ex-Pescheria”

L'utilizzo delle suddette sale è prioritariamente riservato ad incontri, riunioni, manifestazioni organizzati promossi o patrocinati dal Comune, di carattere istituzionale, sociale, culturale, scientifico, artistico e sportivo.

Art. 2

L'istruttoria delle richieste ed il rilascio della concessione sono affidati al Responsabile del Servizio a cui è attribuita la gestione dei locali oggetto della richiesta.

Le istanze di concessione saranno esaudite in ordine strettamente cronologico, senza alcuna valutazione discrezionale, tenendo conto della data effettiva di presentazione.

La concessione avviene di norma entro 3 giorni dalla richiesta, con provvedimento motivato da comunicarsi al richiedente.

Art. 3

L'uso delle suddette Sale Comunali, è di norma, concesso ad Enti, Associazioni, Organizzazioni culturali, sportive, ricreative, assistenziali, politiche e sindacali.

Il canone, che l'utente dovrà versare a titolo di rimborso, è fissato annualmente con delibera di Giunta Municipale. Con lo stesso atto la giunta definirà i locali da concedere in uso, nonché l'entità di ulteriori spese aggiuntive.

Per l'utilizzo che si protrae per più giorni le tariffe stabilite dalla Giunta Municipale vanno moltiplicate per il numero dei giorni.

Sono esentati dal pagamento del canone:

- i gruppi consiliari, su richiesta espressa del capogruppo;
- le associazioni di volontariato sociale/assistenziale, Protezione Civile, aventi sede e operanti nel territorio del comune.

Sono altresì esentate dal pagamento del canone, la Sala Consiliare, e l'Ufficio del Sindaco in caso di celebrazioni di matrimoni.

Il rilascio della concessione definitiva è subordinato all'esibizione della ricevuta di versamento, effettuato presso la Tesoreria Comunale, del suddetto canone d'uso.

L'utilizzo delle sale pubbliche potrà essere interdetto dal Sindaco per motivi di ordine pubblico o di pubblica incolumità.

Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale comunali

Art.4

La richiesta d'uso delle sale deve essere fatta con domanda indirizzata al Sindaco da consegnare di norma almeno 7 giorni prima .

Le domande pervenute successivamente a tale termine potranno essere prese in considerazione solo qualora vi sia disponibilità della sala richiesta.

Nella domanda dovrà essere precisato:

- 1) il giorno e l'ora dell'utilizzo;
- 2) durata della stessa;
- 3) l'oggetto che sarà trattato e eventualmente il programma;
- 4) l'accettazione totale delle norme del presente Regolamento.
- 5) l'ente richiedente, la persona fisica responsabile e il suo recapito telefonico.

Art. 5

I firmatari della richiesta di concessione delle sale assumono personalmente ed in solido con l'Ente, Associazione ed organizzazione che rappresentano la responsabilità e la conservazione dell'immobile concesso e dei mobili ed arredi ivi esistenti.

Sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati durante la manifestazione.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengono rinvenute incustodite nella sala al termine della manifestazione.

Le sale pubbliche devono essere lasciate in ordine dopo il loro utilizzo.

E' fatto divieto al personale comunale di consegnare copia delle chiavi di accesso alle sale.

A personale addetto sarà dato incarico dal Comune, di procedere all'apertura e alla chiusura delle sale, dietro pagamento della quota oraria forfettaria determinata di volta in volta in aggiunta al canone d'uso, fermo restando l'obbligo di custodia gravante sul concessionario all'uso delle medesime.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo potrà comportare il diniego della concessione d'uso delle sale pubbliche per un periodo congruo.

Art. 6

Per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell'Amministrazione Comunale, la concessione delle sale può essere revocata in ogni momento.

In tal caso, il Comune è sollevato da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti qualsiasi spesa da essi sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni, fatta eccezione per l'importo del canone già versato.

E' vietata qualsiasi forma di cessione o sub - concessione delle sale comunali.

Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale comunali

Art. 7

Nel corso delle campagne elettorali, politiche, amministrative e referendarie le norme del presente Regolamento che disciplinano la concessione delle sale sono sospese, con rinvio all'applicazione della normativa elettorale vigente in materia.